



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

m_dg-GDAP PU - 0270053 - 09/08/2016



Ai rappresentanti delle OO.SS.

SI.DI.PE. Via Vinicio Cortese, 2 88100 CATANZARO

D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata Corso Umberto, 174 Monterosso Calabro

Federazione Nazionale Sicurezza CISL Via dei Mille, 36 00185 – ROMA

F.P. C.G.I.L. Via Leopoldo Serra, 31 00153 – ROMA

Federazione CONFSAL- UNSA Via della Trinità dei Pellegrini, 1 00186 ROMA

U.I.L. P.A. Via Emilio Lepido, 46 00157 – ROMA

OGGETTO: schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali superiori ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Si fa seguito alla ministeriale del 20 giugno u.s. n. 0211242 per trasmettere lo schema di decreto sulla materia in oggetto, opportunamente rimodulato avuto riguardo alla previsione di misure di coordinamento e raccordo tra le attività del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e il Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si trasmette altresì lo schema di decreto di determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché di individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.

Sugli schemi dei decreti in parola è indetta apposita riunione che si terrà il giorno 18 agosto p.v., ore 12.00.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso questo Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Buffa

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché concernente l'individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.



VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

VISTO il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

VISTO in particolare l'articolo 10 del predetto decreto legislativo, che individua i criteri per il conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l' individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3, del predetto decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce che con successivi decreti si provvede a individuare i criteri di conferimento degli incarichi anche temporanei ai dirigenti presso l'amministrazione centrale e periferica;

CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenuto conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell'amministrazione penitenziaria e della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa e che gli stessi incarichi dirigenziali sono attribuiti con l'obiettivo di porre il funzionario al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale.

RITENUTO che l'amministrazione deve assicurare la rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, compatibilmente con il principio di continuità



dell'azione amministrativa, con la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti negli ambiti e settori di attività, avuto riguardo a quelli con elevato contenuto tecnico;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

- 1. Il presente decreto definisce i criteri e disciplina le modalità di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
- 2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
 - b) «Amministrazione», l'Amministrazione penitenziaria;
 - c) «funzionario», il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria;
 - d) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 2

(Procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Il conferimento degli incarichi è effettuato previo espletamento delle procedure di comunicazione dei posti disponibili previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità all'assunzione degli incarichi.

Art. 3

(Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)



- 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, per il conferimento degli incarichi ai funzionari presso le sedi di servizio dell'Amministrazione, si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
 - b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
 - c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
- 2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto della pluralità degli incarichi dirigenziali svolti senza demerito, della natura delle funzioni esercitate e della estensione territoriale della circoscrizione di riferimento, nonché della durata, del livello e della complessità degli incarichi precedenti, sulla base dei seguenti titoli e relativi punteggi:

A) Amministrazione centrale	•	
1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore	:	p. 2,00
2) Direttore di ufficio	;	p. 1,50
3) Direttore aggiunto di ufficio		p. 0,75

1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore	i :	p. 2,00
2) Direttore di ufficio	1	p. 1,50
3) Direttore aggiunto di ufficio		p. 0,75

C) Istituti penitenziari

1) Direttore

1) Direttore di istituto, individuato come incarico superiore	p. 2,00
2) Direttore di istituto di I livello	p. 1,50
3) Direttore di istituto di II e III livello	p. 1,00
5) Vice direttore di istituto	p. 0,75

D) Uffici Esecuzione Penale Esterna

1) Direttore di ufficio locale	p.1,00

E) Scuole e altri Servizi dirigenziali

	_,			•
3. [[punteggio di cui comma 2	2 è attribuito per ciascun anno	o ed è ricon	osciuto solo quando

- 3. Il punteggio di cui comma 2 è attribuito per ciascun anno ed è riconosciuto solo quand è stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e quindici giorni.
- 4. L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/25 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza.

p. 1,00



- 5. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto della conoscenza di specifici aspetti tecnici, degli ulteriori incarichi temporanei ricoperti, delle specifiche competenze organizzative acquisite, nonché dei rapporti interni ed esterni, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dal percorso formativo e dalla formazione universitaria e postuniversitaria, dalle pubblicazioni scientifiche del dirigente interessato, con attribuzione di un punteggio non superiore a 10. 6. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera c), si procede, attribuendo un punteggio non superiore a 20 punti, a un colloquio con il Direttore generale e si tiene conto dei particolari obiettivi e programmi da realizzare, della complessità di gestione dell'ufficio o della struttura desunta dagli specifici aspetti interni od organizzativi, derivanti dal numero del personale assegnato, dal numero e tipologia dei detenuti, o dei condannati presi in carico o da specifiche condizioni ambientali, nonché del servizio già prestato nell'ufficio da conferire da oltre un decennio, in conformità alla durata massima dell'incarico prescritta dall'articolo 10 del decreto legislativo.
- 7. Per il conferimento degli incarichi sono valutati i titoli di cui comma 2, acquisiti dalla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154.
- 8. Il punteggio di cui al comma 5 è ridotto, tenuto conto della sanzione disciplinare inflitta dalla data di cui al comma 7, nella misura che segue:
 - a) censuraper ogni sanzione p. 0,50;
 - b) riduzione dello stipendioper ogni sanzione p. 1,50;
 - c) sospensione dalla qualifica fino a tre mesiper ogni sanzione p. 2,00;
 - d) sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi..... per ogni sanzione p. 3,50.
- 9. I punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4, sono maggiorati dello 0,50 per ogni anno prestato presso sedi disagiate, individuate, ai soli fini del presente decreto, nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 (Posti di funzione vacanti)

1. In caso di posti rimasti vacanti il Direttore generale dà avvio a una nuova procedura di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, e se la procedura ha nuovamente esito negativo, conferisce gli incarichi tenendo conto della sola anzianità di servizio.

Art. 5 (Incarichi temporanei)



- 1. Costituiscono incarichi temporanei:
 - a) la reggenza di istituti, uffici e servizi penitenziari che si aggiungono all'incarico principale;
 - b) gli incarichi conferiti in considerazione dell'incarico svolto nell'ufficio di appartenenza o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione di essa, quali la nomina a presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro;
 - c) gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Amministrazione;
 - d) l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento e disciplinati nell'ambito del Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo.
- 3. L'incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un'attività di studio per la quale è prevista la elaborazione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- 4. L'incarico di ricerca consiste in un'attività speculativa secondo un programma definito dall'Amministrazione conferente.
- 5. L'incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta di pareri e valutazioni ad esperti in materie di interesse dell'Amministrazione.
- 6. L'autorizzazione all'esercizio di incarichi la cui richiesta proviene da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è resa, previa istruttoria, curata dalla Direzione generale, entro trenta giorni dalla richiesta. La Direzione generale verifica l'assenza di cause di incompatibilità o la presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Art. 6 (Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

- 1. Il conferimento di incarichi temporanei, individuati a norma dell'articolo all'articolo 5, avviene, nei casi di urgenza di provvedere e nell'impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell'ufficio, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e capacità professionali dei dirigenti;
 - b) natura e caratteristiche dell'incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) attinenza alle funzioni assegnate;



- d) rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente;
- e) salvaguardia delle esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 2. Gli incarichi temporanei non possono avere durata superiore a dodici mesi e non sono cumulabili, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge. Non può essere conferito un incarico temporaneo prima del decorso di un anno dalla cessazione del precedente incarico temporaneo.
- 3. Il Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza almeno semestrale, un elenco dei provvedimenti adottati di conferimento, revoca e rinnovo degli incarichi temporanei nonché una relazione esplicativa dei criteri seguiti per l'adozione dei suddetti provvedimenti, corredata dai dati relativi ai trattamenti di missione corrisposti per i relativi incarichi.

Art. 7 (Attuazione)

- 1. La valutazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuata ai sensi dell'articolo 3 nella prima attuazione successiva all'adozione del presente decreto.
- 2. Il Direttore generale provvede, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari alla compiuta attuazione del sistema di valutazione annuale dei dirigenti, che dovrà trovare applicazione dal 1° gennaio 2018.

Art. 8 (Pubblicità)

1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

II Ministro Andrea Orlando



Tabella A

Tutti gli istituti penitenziari della SARDEGNA

C.C. BOLZANO

C.C. AOSTA

C.R. TOLMEZZO

C.R. PORTO AZZURRO

C.R. FAVIGNANA

C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, delle categorie dei titoli di servizio ammesse ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché contenente misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.



VISTO l'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, recante Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, per il quale, ai fini della definizione dei criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono determinati con cadenza triennale, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l' individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTA la necessità di provvedere a una nuova definizione dei criteri di



valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori dell'Amministrazione penitenziaria, già previsti con efficacia triennale dal decreto del Ministro della giustizia 15 novembre 2013;

RITENUTO che occorre adottare misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 tra le attività del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai fini del conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

SULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ...

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
 - b) «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
 - c) «Amministrazione», l'amministrazione penitenziaria;
 - d) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
 - f) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - g) «Commissione», la Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 per la dichiarazione di idoneità dei dirigenti penitenziari a ricoprire gli incarichi superiori;



h) «funzionario», l'appartenente al personale di carriera dirigenziale penitenziaria.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico.
- 2. Sono altresì adottate le misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, per lo svolgimento delle attività del Direttore generale del Dipartimento e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015.

Art. 3 (Procedure per l'individuazione degli incarichi)

- 1. Il Direttore generale comunica al Capo del Dipartimento ogni sei mesi, ovvero ogni volta che ne ravvisa la necessità, gli incarichi superiori vacanti o che risulteranno vacanti durante il successivo semestre.
- 2. Il Capo del Dipartimento fissa le procedure di comunicazione dei posti disponibili, a norma dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo e convoca la commissione per il conferimento degli incarichi superiori nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle predette procedure.
- 3. La Commissione individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori e informa il Direttore generale a norma dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.
- 4. Il Direttore generale emette il provvedimento di conferimento dell'incarico entro trenta giorni dall'informativa ricevuta dalla Commissione:



Art. 4 (Categorie di titoli)

- 1. La Commissione attribuisce al funzionario il punteggio risultante dalle valutazioni delle seguenti categorie di titoli:
 - a) incarichi espletati;
 - b) responsabilità assunte;
 - c) percorsi formativi seguiti.
- 2. Per il conferimento degli incarichi vacanti sono valutati i titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all'anno di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 (Incarichi espletati)

La Commissione attribuisce, per gli incarichi espletati, il seguente punteggio: a) Amministrazione centrale
l) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore
2) Direttore di ufficiop.3,00
3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiorep.1,50
4) Direttore aggiunto di ufficiop.1,00
b) Provveditorati regionali
l) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiorep.4,00
2) Direttore di ufficiop.3,00
3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiorep.1,50
4) Direttore aggiunto di ufficiop.1,00
c) Uffici Esecuzione Penale Esterna
l) Direttore di ufficio localep.3,00
d) Istituti penitenziari
1) Direttore di istituto, individuato come incarico superiorep.4,00
2) Direttore di istitutop.3,00
3) Vice direttore di istituto, individuato come incarico superiorep.1,50
4) Vice direttore di istitutop.1,00
e) Scuole e altri Servizi dirigenziali
1) Direttore
2. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito per ciascun anno ed è riconosciuto solo
quando è stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e
quindici giorni.
3. L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa



nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/12 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza.

4. Ai fini del riconoscimento del punteggio, la Commissione considera esclusivamente gli incarichi o le funzioni formalmente assegnati.

Art. 6 (Responsabilità assunte)

- 1. La Commissione valuta, quali responsabilità assunte, la qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, nonché gli ulteriori incarichi svolti rispetto a quelli di cui all'articolo 5.
- 2. La Commissione attribuisce, in relazione alla valutazione di cui al comma 1, un punteggio non superiore a 15 punti.

Art. 7 (Percorsi formativi seguiti)

1. La Commissione valuta il percorso formativo seguito dal funzionario ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo, attribuendo un punteggio non superiore a 10 punti.

Arti. 8 (Colloquio)

- 1. La Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario.
- 2. La Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

1. La Commissione non ammette alla valutazione i funzionari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo.



- 2. Fuori dei casi di cui al comma l, la Commissione riduce il punteggio attribuito al funzionario in ragione di sanzioni disciplinari inflittegli, nel quinquennio anteriore all' anno di valutazione, nella misura che segue:
 - a) censuraper ogni sanzione p. 1,00;
 - b) riduzione dello stipendioper ogni sanzione p. 3,00;
 - c) sospensione dalla qualifica fino a tre mesiper ogni sanzione p. 4,00;
 - d) sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi..... per ogni sanzione p. 5,00.

Art. 10

(Idoneità e attribuzione dell'incarico)

1. La Commissione dichiara idoneo all'incarico superiore, per il quale si svolge la valutazione comparativa, il funzionario che riporta un punteggio non inferiore a 23.

Art. 11

(Norme di coordinamento)

- 1. Quando la Commissione procede, ai sensi del presente decreto, alla valutazione dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, in dotazione al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, come da Tabella F allegata al regolamento, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio presso il predetto Dipartimento.
- 2. La Commissione, quando dichiara l'idoneità dei funzionari di cui al comma 1, informa il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, nonché il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale esprime le proprie valutazioni per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 12 (Pubblicità)

1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* del Ministero.



Art. 13 (Efficacia)

1. Il presente decreto ha efficacia per un triennio a decorrere dalla sua adozione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma,

Il Ministro Andrea Orlando